REGOLAMENTO (CEE) N. 667/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 4103/88 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4103/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/89 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio rilevati a norma del rego-

lamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dall'8 al 14 marzo 1989 per la lira sterlina inducuno a modificare gli importi compensativi monetari applicabili per il Regno Unito nel settore della carne bovina, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari devono essere ritoccati nei settori considerati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4103/88 è modificato come segue:

- La colonna «Regno Unito» delle parti 1^a, 3^a, 4^a, 5^a,
 7^a e 8^a dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 2) Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1989.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽f) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

^{(&#}x27;) GU s. L 310 del 21. 11. 1935, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 12. i1. 1988, pag. 28.

^{(&#}x27;) GU n. L 364 del 30. 12. 1988, pag. 1.

^(*) GU n. L 69 del 13. 3. 1989, pag. 1.